

# REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI

Attività negoziale sotto soglia  
Minute spese  
Esperti Esterni

## II CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il D.L. n. 32/2019 convertito in legge 14 giugno 2019 n.55 con la riformulazione dell'art. 36 del D.Lgs 50/2018 che trova applicazione a partire dal 18/06/2019;

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, co. 2, lettera a) e dall'art. 55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129

***Nella necessità altresì di aggiornare il Regolamento per l'individuazione e la nomina degli esperti esterni:***

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui "È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione."

VISTO l'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni."

VISTO l'art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;"

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3.

## **ADOTTA**

**IL PRESENTE REGOLAMENTO DI ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE E NEGOZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INERENTI I SERVIZI, LAVORI E FORNITURE, NONCHE' LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE E CONTRATTUALI INERENTI IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI, E' PERTANTO DIVISO IN DUE SEZIONI:**

**1) REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Redatto ai sensi dell'art. 36, D.Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ai sensi del punto 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 4 per gli acquisti sottosoglia di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e art. 45 c. 2 lett. a) e del D.I. 129/2018 e adottato per fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica ordinaria e di minute spese.

**2) REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA**

Redatto ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 6bis del D.Lgs. 165/01 e della Circolare del DFP nr. 2/2008

## INDICE GENERALE

### **SEZIONE 1: REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 - Limiti di importo e riferimenti
  - 2 a. Determina a contrarre*
- Art. 3 - Voci di spesa per acquisti con procedure sottosoglia
- Art. 4 - Procedure
  - 4 a. Attività istruttoria*
  - 4 b. Inviti a presentare offerta, selezione e individuazione dell'aggiudicatario*
  - 4 c. Stipula del contratto*
- Art. 5 - Pubblicazione dell'aggiudicatario
- Art. 6 - Norme di comportamento dei fornitori
- Art. 7 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo
- Art. 8 - Gestione delle minute spese
- Art. 9 – Disposizioni finali
- Art. 10 – Entrata in vigore e applicazione
- Art. 11 – Pubblicità del Regolamento

### **SEZIONE 2:REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA**

- Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti
- Art. 3 - Tipologie contrattuali
- Art. 4 - Individuazione delle professionalità
- Art. 5 - Procedura comparativa
- Art. 6 - Esclusioni
- Art. 7 - Stipula del contratto
- Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso
- Art. 9 - Ricorso alle collaborazioni plurime
- Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 11 – Pubblicità dell'avviso pubblico e dell'esito della procedura
- Art. 12 – Interventi di esperti a titolo gratuito
- Art. 13 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni
- Art. 14 – Incarichi nei progetti PON e POR
- Art. 15 – Griglie di valutazione esperti interni ed esterni
- Art. 16 – Disposizioni finali
- Art. 17 – Entrata in vigore e applicazione
- Art. 18 – Pubblicità del Regolamento

## SEZIONE 1

### REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per la corretta applicazione delle procedure semplificate di istruttoria e acquisto di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e delle Linee Guida ANAC per la corretta applicazione delle procedure sottosoglia di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, nel rispetto di quanto contemplato Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

#### Art. 2 - Limiti di importo e riferimenti

1. I limiti di riferimento per l'applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per il l'Istituto sono riassunte nello schema a seguire:

SOGLIA €	PROCEDURA	RATIO	RIFERIMENTI NORMATIVI
0,01 – 5.000	Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici. Esplicitare nel provvedimento di affidamento <i>"le ragioni della scelta del fornitore"</i> .	Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es. manutenzione locali e impianti tecnici e tecnologici) e ferma restando l'affidabilità della ditta interpellata.	Art. 36 c.1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – punto 4.3.2 Linee Guida ANAC nr. 4 – Titolo V D.I. 129/2018;
5.001 – 10.000	Affido diretto con criterio di rotazione come da elenco fornitori e indagine di mercato. Esplicitare nel provvedimento di affidamento <i>"le ragioni della scelta del fornitore"</i> .	Garanzia dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e rotazione	Art. 36 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016; D.L.n.32/2019 convertito in legge 14/06/19 n.55; Punto 4.3 Linee Guida ANAC nr. 4 – Titolo V D.I. 129/2018;
10.001 – 40.000	Affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 preventivi con criterio di rotazione come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e rotazione	Art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016; D.L.n.32/2019 convertito in legge 14/06/19 n.55 Punto 4.3 Linee Guida ANAC nr. 2 – Titolo V D.I. 129/2018
40.001 – 144.000 per le forniture e i servizi ( <i>oppure altro limite superiore se modificato nel D.Lgs. 50/2016</i> )	Affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 preventivi, ove esistenti, come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e rotazione	Art. 36 c. 1 lett. a e lett. b) D.Lgs. 50/2016; D.L.n.32/2019 convertito in legge 14/06/19 n.55; Linee Guida ANAC nr. 4; Titolo V D.I. 129/2018;
40.001 – 150.000 per lavori ( <i>oppure</i>	Affidamento diretto previa valutazione di	Garanzia dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,	Art. 36 c. 1 lett. a e lett. b) D.Lgs. 50/2016;

<i>altro superiore modificato D.Lgs. 50/2016)</i>	<i>limite se nel</i>	almeno 3 preventivi, ove esistenti, come da elenco fornitori o da indagine di mercato	imparzialità e rotazione	D.L.n.32/2019 convertito in legge 14/06/19 n.55; Linee Guida ANAC nr. 4; Titolo V D.I. 129/2018;
---	----------------------	---	--------------------------	--

## **2 a. Determina a contrarre**

1.L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, a seconda delle soglie sopra indicate, previa determina a contrarre di indizione della procedura di affidamento.

2. Solo nel caso di affidamenti entro la soglia dei 5.000 euro, è ritenuto atto equivalente alla determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, l'ordine diretto firmato dal Dirigente Scolastico, se tale ordinativo di fornitura o servizi contiene:

- Affidatario servizi/forniture;
- Descrizione dell'affidamento del servizio/fornitura ed esplicitazione dell'interesse pubblico a procedere;
- L'obbligo di esplicitare *"le ragioni della scelta del fornitore"*;
- Corrispettivo/prezzo;
- L'attestazione di possesso dei requisiti tecnici/professionali dell'affidatario.

3.Nel caso in cui si provvederà ad emissione della Determina a contrarre, invece, questa dovrà contenere quanto richiesto dalle Linee Guida ANAC e, in quanto sottosoglia, nella stessa sarà indicato l'affidatario.

4.Nella determina a contrarre, il Dirigente Scolastico può provvedere a individuare il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'art. 31 del D.LGs. 50/2016 e delle Linee Guida nr. 3 dell'ANAC, nonché a delegare in tutto o in parte l'attività negoziale inerente la procedura negoziata o l'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 44 c. 3 del D.I. nr. 129/2018.

5.Nella determina a contrarre, nel caso della prima soglia dello schema sopra elencato, deve essere indicato il richiamo al presente Regolamento per le attività negoziali di Istituto ai sensi e per gli effetti di quanto espresso al punto 4.3.2 Linee Guida ANAC nr. 4 - a motivazione della mancata rotazione degli inviti/affidamento. Nella stessa, invece, nel caso della soglia 5.001-10.000, sarà indicata in forma sintetica l'eventuale deroga al principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento ai sensi dei punti 3.6 e 3.7 delle stesse Linee Guida, dando la motivazione dell'eventuale conferma tra gli invitati o nell'individuazione dello stesso affidatario uscente.

## **Art. 3 - Voci di spesa per acquisti con procedure sottosoglia**

1.Possono essere eseguiti mediante procedura di affidamento diretto o comparativo, secondo gli importi finanziari indicati all'art. 2, lavori e forniture di beni e servizi inerenti qualsiasi tipologia e categorie merceologiche come definite appresso nell'art. 4a – anche, ma non limitatamente, a:

- lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico, lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc. a norma di quanto disciplinato nell'art. 29 del D.I. nr. 129/2018;

- lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito dei P.O.N. FSE/FESR per un importo superiore a € 40.001,00 e fino a € 150.000,00 se per lavori oppure da € 40.001,00 a € 144.000,00 se relativi a forniture di beni o servizi;
- forniture di materiale didattico, specialistico, sanitario o di minuteria, nonché forniture di beni relative a cancelleria forniture, restauri o manutenzione di arredi e mobilio relativi a locali scolastici ed uffici;
- forniture di materiale informatico e relativi materiali di consumo, nonché software e applicativi gestionali servizi fornitura a noleggio di fotocopiatrici;
- fornitura di stampati e materiale cartaceo;
- servizi di comunicazione, telecomunicazione e trasmissione dati;
- servizi di manutenzione apparecchiature hardware e software, inclusa la manutenzione degli impianti e reti di comunicazione;
- servizi di docenza e di didattica in relazione alle attività individuate nel PTOF dell'Istituto;
- servizi di trasporti persone e cose e servizi di organizzazione visite di studio;
- servizi di consulenza organizzativa e gestionale, inclusi gli studi per indagini statistiche, consulenze per l'acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
- servizi finanziari e assicurativi;
- spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali e manutenzione degli impianti.

#### **Art. 4 - Procedure**

1. Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 o di cui all' art. 45 c. 2 lett a) del D.l. 129/2016, provvede all'emanazione di una determina per l'indizione della procedura, con contenuto conforme a quanto disciplinato dal punto 4.1.2 o 4.1.3 (per acquisti di necessità contingente) delle Linee Guida ANAC nr. 4.

##### **4 a. Attività istruttoria**

1. In seguito all'acquisizione della determina, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico o da suo delegato previa determina a contrarre e delega, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi ME.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta (RDO) se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore di cui all'art. 2.

2. Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, il ricorso al catalogo Me.Pa. è da ritenersi obbligatorio per le categorie merceologiche di Hardware e forniture informatiche, così come

prescritto dalle Leggi nnrr. 296/2006 c. 449 e 450 - e 208/2015 art. 1 c. 512, così come chiarito anche dall'ADG del MIUR per i PON con apposita FAQ per i fondi FESR 2014-2020.

3. Nel caso di affidamento diretto di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si applicano i disposti di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 delle Linee Guida ANAC nr. 4 quindi, in merito alla scelta dell'affidatario:

- Il principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento non è ritenuto necessario nella prima soglia di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- Nella seconda soglia (5.001-10.000) si può derogare a tale principio di rotazione di inviti e affidamento dandone motivazione sintetica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente di cui all'art. 2a del presente Regolamento;
- I disposti di cui al punto 4.3.1 delle Linee Guida ANAC n. 4 (comparazione sintetica preventiva delle offerte) vengono declinati in richieste di preventivo informali:
  - anche via mail inviati a non meno di due fornitori;
  - comparazione di offerte omogenee effettuate su Me.Pa. o su altra piattaforma di *e-procurement*;

4. Ai fini dell'attivazione delle procedure negoziate sottosoglia di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) – e lett. b) (quest'ultima nel caso di necessità riguardanti la valutazione di almeno 3 preventivi), del D.Lgs. 50/2016 **è istituito l'Elenco dei Fornitori**, suddiviso per categorie merceologiche, cui si può far ricorso, attuando il principio della rotazione, non discriminazione e parità di trattamento per le procedure di individuazione tramite affidamento diretto, lavori in economia o cottimo fiduciario di lavori, servizi o forniture così come descritti agli artt. 2 e 3.

**L'Elenco è suddiviso nelle fasce di valore:**

- 1) 0,01-5.000;
- 2) 5.001- 15.000;
- 3) 15.001-25.000;
- 4) 25.001-40.000;
- 5) 40.001 – 80.000
- 6) 80.001 - 144.000 (o fino a 150.000 se per lavori)

Ognuna di queste fasce è inerente a separato obbligo di rotazione, il che significa che se un operatore economico, per una data categoria merceologica, è stato invitato a presentare offerta per una procedura ricadente nella 1° fascia, potrà essere invitato a presentare offerta a una procedura ricadente in fascia di differente valore.

**Le categorie merceologiche dell'elenco fornitori sono:**

1. Arredi e attrezzature per ufficio
2. Arredi scolastici
3. Attrezzature e Sistemi informatici Hardware e software – LIM\*\*
4. Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.)
5. Attrezzature e accessori per uffici
6. Attrezzature e accessori per attività sportive e ricreative
7. Carta, cancelleria, stampati
8. Contratti di assistenza software e hardware
9. Grafica e tipografia per stampati
10. Materiale di consumo informatico elettronico (toner, cartucce etc)\*\*



11. Materiale di pulizia e igienico/sanitario
12. Materiale antinfortunistico e sicurezza
13. Materiale specialistico per attività didattiche
14. Manutenzione e riparazione idraulica - fognaria ecc.
15. Manutenzione e riparazione macchinari impianti e attrezzature (elettricità)
16. Servizi assicurativi per alunni e personale
17. Servizi bancari
18. Noleggio macchinari o altri beni (fotocopiatrici etc.)
19. Organizzazione viaggi d'istruzione / Stage linguistici e corsi di lingua
20. Servizio trasporto per visite guidate
21. Servizi di consulenza – formazione
22. Edilizia, ristrutturazioni, ripristini
23. Servizi pubblicitari, divise e abbigliamento personalizzato
24. Servizi di telefonia e trasmissione dati
25. Manutenzione impianti idraulici
26. Servizi di Medicina del Lavoro e attività correlate
27. Servizi terziarizzati di pulizia e sanificazione locali
28. Materiale specialistico per disabili
29. Servizi di RSPP / Sicurezza
30. Erogatori bevande e snack.

***\*\*Solo se operatore economico presente su Me.PA in quanto come previsto dalla L. 208/2015 art.1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai beni informatici sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SPA (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.Pa, Sistema Dinamico di acquisizione).***

Tali categorie merceologiche possono essere arricchite con provvedimento del Dirigente Scolastico in base contingenti necessità, dandone avviso pubblico sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" e portandone a conoscenza il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.

5. Possono essere iscritti nell'Elenco dei Fornitori i soggetti che ne facciano richiesta tramite l'apposito modulo presente sul sito istituzionale dell'Istituto e che posseggano i requisiti di idoneità professionale e tecnica inerenti la categoria merceologica di opzione e dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lg.s 50/2016 e che dichiarino di:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, anche in riferimento all'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
- siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura;

- nei cui confronti non siano state emesse sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
- nei cui confronti non risultino in corso procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14;
- rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
- siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;
- agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dichiarino l'eventuale situazione debitoria verso Equitalia.

6. L'Elenco dei Fornitori è tenuto e pubblicato nella pertinente sottosezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" a cura dell'Ufficio Contabilità/Acquisti ed è aggiornato periodicamente, assicurando l'iscrizione agli elenchi di ogni categoria merceologica, con ordinamento in base alla data di arrivo della richiesta di iscrizione. Tale ordinamento su cronologia della richiesta di inserimento sarà usato come base per la rotazione degli ordinativi diretti e delle richieste di offerta.

7. In caso di ricorso a procedure di acquisto su Me.Pa. / CONSIP, si deroga all'obbligatorietà di ricorso agli operatori presenti nell'elenco fornitori, in quanto gli operatori ivi presenti (MEPA/CONSIP) sono considerati come facenti parte a tutti gli effetti di detto elenco.

8. Nell'elenco confluiscono di diritto gli operatori economici che hanno prestato servizi e forniture in maniera conforme all'ordine in data precedente alla sua Istituzione. Da questo possono essere esclusi con provvedimento del Dirigente Scolastico, eventualmente con divieto di reinserimento per un determinato periodo di tempo, operatori che abbiano avuto controversie con l'Amministrazione derivanti da inadempienze contrattuali oppure da comportamenti non in linea con gli irrinunciabili requisiti di moralità, eticità e professionalità.

9. Nel caso non sia possibile reperire almeno 5 operatori economici idonei nell'elenco fornitori, l'Amministrazione procede alla emanazione e pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" sez. "Bandi e contratti", di un avviso di pre-informazione con contenuto conforme all'art. 216 c. 9 D.Lgs. 50/2016 e comunque adeguato rispetto alle necessità di acquisto/fornitura per un periodo non inferiore a 15 giorni, riducibile fino a 5 in caso di comprovata urgenza che deve risultare dalla determina a contrarre.

10. Nel caso l'Amministrazione abbia proceduto alla pubblicazione dell'avviso di pre-informazione con contenuto conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 art. 216 c. 9, si potrà procedere a comparazione delle offerte anche in misura inferiore ai 5 operatori economici.

#### ***4 b. Inviti a presentare offerta, selezione e individuazione dell'aggiudicatario***

1. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla fornitura del servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi:

- a) Principali clausole contrattuali quali l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto con esclusione dell'IVA eventuali penali e termini temporali per l'esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato tecnico se predisposti;
- b) I requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziari e tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- d) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo in giorni di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- h) l'eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito;
- l) il nominativo del RUP.

2. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del **miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa)** ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico, provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50 del 2016, e i membri della Commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale l'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 95 c. 4, il Dirigente Scolastico, o il RUP da lui nominato, procede alla valutazione delle offerte pervenute. L'individuazione dell'affidatario è sempre effettuata dal Dirigente Scolastico. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, individuato come miglior offerente.

4. Nelle procedure di acquisto con procedura negoziata sottosoglia di cui al presente Regolamento e di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50 del 2016, in considerazione delle minime entità di spesa e della semplicità della valutazione e comparazione delle offerte, si può procedere alla valutazione delle offerte pervenute in un'unica seduta, salvaguardando la procedura riservata in fase di valutazione tecnica da parte della Commissione/RUP.

#### **4 c. Stipula del contratto**

1. L'Istituto Scolastico, individuato l'aggiudicatario e preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati su di esso, provvede alla stipula del contratto.

2. Il contratto conterrà i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e dei servizi/oggetto della prestazione,
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in il contratto;
- g) le eventuali garanzie a carico dell'esecutore;
- h) l' apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) l'apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto.

### **Art. 5 - Pubblicazione dell'aggiudicatario**

1. Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l'Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell'Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.

### **Art. 6 - Norme di comportamento dei fornitori**

1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

2. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.

3. Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

4. A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016, nonché in osservanza di quanto indicato nell'avviso di pre-informazione (richiesta di chiarimenti all'Ufficio acquisto o all'indirizzo di posta certificata) o nell'invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali) sempre avvisando per tempo il RUP/DS.

5. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da

dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.

6. Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.

7. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

8. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice e può essere motivo di esclusione dall'elenco fornitori.

#### **Art. 7 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo**

1. I lavori, i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo se trattasi di beni mobili/materiale inventariabile.

2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 30 giorni dalla consegna delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica, nominato dal Dirigente Scolastico. A tal fine il Dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. In ogni caso del collaudo è redatto apposito verbale. In caso di mancata presenza in organico di figure professionalmente indicate a svolgere la funzione del collaudatore, il Dirigente Scolastico può individuare esperti esterni a ciò demandati, con le procedure di legge di cui al presente Regolamento sezione 2, con provvista a carico del capitolo di spesa della procedura negoziale oppure sul funzionamento. Può sempre svolgere il collaudo il Direttore SGA, in caso di mancata individuazione di Commissioni o di altri soggetti da parte del Dirigente Scolastico.

3. Il Dirigente Scolastico valuta la nomina della Commissione interna a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La Commissione può essere integrata anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di tenuta degli atti.

4. Per le forniture di beni mobili di valore inferiore a € 200,00, nonché per quelle relative a materiale non inventariabile o bibliografico, l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura rilasciato dal Direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.

6. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del verbale di collaudo o del certificato di cui ai commi 2 e 4.

### **Art. 8 - Gestione delle minute spese**

1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese, di cui all'art. 21 del D.I. n. 129/2018, sono di competenza del DSGA, come disposto dall'art. 44, 3° comma del D.I. citato.

2. Possono essere imputate al fondo minute spese dal DSGA i pagamenti relativi alle seguenti tipologia di spesa:

- spese postali spese telegrafiche carte e valori bollati spese di registro e contrattuali abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale tramite bollettino postale;
- minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell'Istituzione scolastica;
- imposte e tasse e altri diritti erariali;
- minute spese di cancelleria;
- duplicazione di chiavi di armadi, ascensori, locali scolastici;
- minute spese per materiali di pulizia;
- spese per acquisto di materiale didattico, scientifico e materiale bibliografico, reperibile tra i fornitori vicini all'I.S. ai fini di una spedita attività negoziale;
- spese per acquisto di materiale di pulizia sicurezza;
- liquidazione di tariffe, bolli e altri corrispettivi verso P.A. per procedure amministrative.

3. Altre piccole spese di carattere occasionale non rientranti nel precedente elenco, che presuppongono l'urgenza e il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente, delle quali verrà dato debito conto nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

4. Il limite massimo per ogni singola spesa è fissato dal Consiglio di Istituto con apposita delibera.

5. Il Direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui art. 40, comma 1 lettera f) del D.I. citato e provvede alla chiusura del fondo economale di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

2. Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le menzionate norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

3. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente Regolamento si intendono abrogate.

### **Art. 10 - Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della

sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

#### **Art. 11 – Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente" sez. "Bandi di gara e contratti".



**SEZIONE 2**  
**REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO**  
**DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**  
**A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA**

**Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'Istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.l. n. 129 del 2018.

2. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

**Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti**

1. E' fatto divieto all'Istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'Istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

3. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, è fatto, quindi, divieto alla Istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.



### **Art. 3 - Tipologie contrattuali**

1. Nel caso in cui l'Istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 9 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui, invece, l'Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

3. Pertanto nel caso in cui l'Istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir.

### **Art. 4 - Individuazione delle professionalità**

1. L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, può precedere quella di esperti estranei all'amministrazione. All'individuazione si potrà procedere con affido diretto dell'incarico o con procedura pubblica selettiva.

2. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica.

3. Nell'Avviso dovrà essere indicato:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

5. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

6. Non possono partecipare alla procedura in esame:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

7. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata e/affine al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

### **Art. 5 - Procedura comparativa**

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali che quelli del corso di studio, in particolare:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;
- e) pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche.

3. L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio così come stabilito all'art.15. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico:

- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h) precedenti esperienze in enti privati / società / ditte nell'attività oggetto dell'incarico;
- i) corsi di aggiornamento frequentati.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
- esperienze lavorative già svolte con valutazione positiva presso scuole;
- sorteggio.

5. Nell'Avviso pubblico potrà essere comunque valorizzata l'esigenza della rotazione.

6. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica inerenti il funzionamento amministrativo, l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi e albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

## **Art. 6 - Esclusioni**

1. Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure

comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

### **Art. 7 – Affidamento diretto**

1. L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;

b) la prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione;

c) il Dirigente Scolastico potrà procedere a trattativa diretta, qualora una gara sia andata deserta.

2. L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato. Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente comma, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati con avviso/bando pubblico per il reperimento di esperti da pubblicarsi all'albo del sito web dell'Istituto.

### **Art. 8 - Stipula del contratto**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

2. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- a) le Parti contraenti;
- b) l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d) il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- e) le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- f) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- g) l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- h) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- i) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- j) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'Istituzione scolastica;
- k) l'informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

### **Art. 9 - Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. I criteri per la determinazione del compenso all'esperto sono, come base di riferimento, quelli relativi a:

- a) CCNL vigente per il personale esperto interno;
- b) Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 2 del 2/2/2009;
- c) Decreto Interministeriale n. 326 del 12/01/1995;
- d) Circolare Ministero del Lavoro n. 101 /97;
- e) Linee Guida PON – FSE 2014-2020 definite per il personale esperto interno ed esterno, applicabile ai soli progetti finanziati con i fondi comunitari europei;
- f) Linee Guida e indicazioni specifiche definite per il personale esperto interno ed esterno, applicabili ai soli Progetti finanziati dagli Enti locali erogatori;
- g) La Determinazione del compenso comprensivo di tutti gli oneri è così definito:
- h) Tipologia Tetto max (lordo dipendente) Ore aggiuntive di insegnamento/interventi con gli alunni € 35,00 (trentacinque/00)
- i) Ore aggiuntive non di insegnamento € 17,50 (diciassette/50);
- j) Coordinamento e docenza corsi di formazione € 41,32 (quarantuno/32);
- k) Coordinamento e docenza corsi di formazione personale universitario € 51,65 (cinquantuno/65);
- l) Assistenza tutoriale per lavori di gruppo € 25,82 (venticinque/82);
- m) Esperto/Tutor/figura aggiuntiva progetto PON Costi standard definiti nell'avviso.

3. Nell'ambito di detti criteri il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell'istruttoria del DSGA, determina di volta in volta il corrispettivo per i singoli contratti conferiti. Sono escluse le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini che prevedono minimi inderogabili.

4. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

5. Agli esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'incarico e viene erogato dietro presentazione di fattura elettronica e a seguito dell'accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

7. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

### **Art. 10 - Ricorso alle collaborazioni plurime**

1. Nel caso in cui l'Istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

2. In tal caso si instaura una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi dell'art. 35 o 57 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017.

### **Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

### **Art. 12 – Pubblicità dell'avviso pubblico e dell'esito della procedura**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

2. L'avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature di almeno quindici giorni dalla pubblicazione, salvo casi di particolare urgenza.

3. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

### **Art. 13– Interventi di esperti a titolo gratuito**

1. E' prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'Istituzione Scolastica. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento. A tale scopo verrà redatto un incarico a titolo gratuito.

### **Art. 14 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni**

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

2. L'Istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

### Art. 15 – Incarichi nei progetti PON e POR

1. Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

### Art. 16 – Griglie di valutazione esperti interni ed esterni

1. Nei progetti d'istituto per il reclutamento di esperti interni ed esterni (anche per i PON-FESR, ma esclusa la figura del progettista e collaudatore) si propone la seguente griglia di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI-FORMAZIONE-ESPERIENZE	PUNTEGGIO
Laurea vecchio ordinamento o magistrale: fino a 100	40
da 101 a 110	50
Se conseguita con LODE è previsto un punteggio aggiuntivo	5
Laurea triennale (da valutare in alternativa al possesso di Laurea)	20
Diploma scuola secondaria di 2° (da valutare in alternativa al possesso di Laurea spec. o triennale)	0
Iscrizione all'albo professionale	10
Attestazione informatiche riconosciute (max 2 attestati)	4
Dottorato di ricerca (max 1 titolo coerente con la tipologia proposta)	5
Master I Livello e Corsi di perfezionamento annuali post-laurea coerenti con la tipologia proposta (max 2 titoli)	5
Per ogni esperienza di docenza (max 12 punti)	0,5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>	<b>100</b>
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane	

2. Nei Progetti PON/FESR per il reclutamento di interni ed esperti esterni per la figura del **progettista e del collaudatore** si propone la seguente griglia di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI-FORMAZIONE-ESPERIENZE	PUNTEGGIO
Esperienza conseguita nei progetti PON-FESR in qualità di progettista/collaudatore (5 punti per ogni esperienza maturata fino ad un massimo di 20 punti)	5
Titoli e attestati comprovanti la conoscenza dei progetti PON-FESR (5 punti per ogni esperienza maturata fino ad un massimo di 20 punti)	5
Titoli e attestati comprovanti conoscenze di amministrazione e di contabilità della scuola (3 punti per ogni titolo/attestato posseduto, fino ad un massimo di 12 punti)	3
Possesso di titolo di studio, non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore, attinente alle aree di informatica, di telecomunicazioni e di elettronica	10
Laurea attinente sempre alle aree di informatica, di telecomunicazioni e di elettronica	4
Particolari mansioni di responsabilità ed incarichi comprovante esperienza	3

maturata nell'ambito informatico (3 punti per ogni mansione/incarico fino ad un massimo di 12 punti)	
Per ogni mansione, di cui sopra, svolta all'interno dell'Istituto (1 punto per ogni incarico/mansione , fino ad un massimo di 4 punti)	1
Particolari mansioni di responsabilità ed incarichi comprovante esperienza maturata nell'ambito amministrativo e gestionale della scuola (3 punti per ogni incarico/mansione , fino ad un massimo di 12 punti)	3
Per ogni mansione, di cui sopra, svolta all'interno dell'Istituto (1 punto per ogni incarico/mansione , fino ad un massimo di 4 punti)	1
Progettazione per la PA con procedure di acquisto gestite sul MEPA tramite piattaforma di e-procurement della Consip o altre piattaforme equivalenti	2
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>	<b>100</b>
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane	

3. Salvo diversamente determinato, si propone la seguente griglia di valutazione per il reclutamento del RSPP:

<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE</b>	
<b>TITOLI VALUTABILI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Laurea vecchio ordinamento/specialistica*	40
Laurea triennale*	20
Diploma integrato da attestati*	10
Esperienza RSPP in Istituti scolastici (indicare non più di 10 esperienze per un punteggio max di 30 punti)	3
Docenza in attività di formazione per Docenti, ATA e studenti nella scuola sul tema della sicurezza (indicare non più di 10 docenze per un punteggio max di 20 punti)	2
Attestati di corsi di formazione specifici relativi all'oggetto del bando (indicare non più di 10 attestati per un punteggio max di 10 punti)	1
<b>PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO</b>	<b>100</b>

\*I titoli sono ovviamente alternativi; verrà valutato solo 1 titolo di accesso, quello più alto.

Tale tabella presuppone che sia stato fissato dal Dirigente Scolastico il relativo compenso; in caso diverso la tabella di cui sopra dovrà essere integrata con la valutazione dell'offerta economica come segue:

<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE</b>	
<b>TITOLI VALUTABILI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Offerta economica <i>Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: offerta più bassax30/singola offerta</i>	30
Laurea vecchio ordinamento/specialistica*	35
Laurea triennale*	10
Diploma integrato da attestati*	5
Esperienza RSPP in Istituti scolastici (indicare non più di 10 esperienze per un punteggio max di 20 punti)	2
Docenza in attività di formazione per Docenti, ATA e studenti nella scuola sul tema della sicurezza (indicare non più di 10 docenze per un punteggio max di 10 punti)	1
Attestati di corsi di formazione specifici relativi all'oggetto del bando (indicare non più di 10 attestati epr un punteggio max di 5 punti)	0,5
<b>PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO</b>	<b>100</b>

\*I titoli sono ovviamente alternativi; verrà valutato solo 1 titolo di accesso, quello più alto.



4. Salvo diversamente determinato, si propone la seguente griglia di valutazione per il reclutamento del Medico Competente:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI VALUTABILI	PUNTEGGIO
Offerta economica	Max 70 punti Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: <i>offerta più bassa x 70 / singola offerta</i>
Esperienza di medico competente in Istituti Scolastici	Punti 3 per ogni incarico fino ad un max di punti 15
Esperienza di medico competente in altri Enti Pubblici	Punti 3 per ogni incarico fino ad un max di punti 15
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>Max 100</b>

### 5. Attività progettuali

Per l'individuazione del **personale DOCENTE** da impegnare in attività progettuali si seguiranno i seguenti criteri ordinati per priorità, fatta salva l'eventuale specificità del progetto:

- a) Curriculum Vitae;
- b) Disponibilità;
- c) Eventuali esclusione del personale già impegnato in altri progetti;
- d) In caso di esubero, sorteggio pubblico.

Per l'individuazione del **personale ATA** da impegnare in attività progettuali si seguiranno i seguenti criteri ordinati per priorità, fatta salva l'eventuale specificità del progetto:

- a) Disponibilità;
- b) Eventuali esclusione del personale già impegnato in altri progetti;
- c) In caso di esubero, sorteggio pubblico.

### Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

2. Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le citate norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

3. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente Regolamento si intendono abrogate.

### Art. 18 – Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle

procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

### **Art. 19 – Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

*Il Presidente del Consiglio di Istituto*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

*Il Dirigente Scolastico*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

**Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 42 del 08/02/2023**